

DELIBERA N. 76/13/CSP

ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO A CARATTERE COMUNITARIO IN TECNICA DIGITALE "SESTA RETE") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1), ALL. A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011 recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 5 febbraio 2013, la violazione del disposto contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. f), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale “Sesta Rete”, per aver trasmesso, in data 2 dicembre 2011, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza;

VISTO l’atto di contestazione CONT/4/2013, datato 20 febbraio 2013 e notificato in data 4 marzo 2013 alla Società Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Società Cooperativa, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in

tecnica digitale “Sesta Rete”, che contesta la violazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), punto 1), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, per aver la suddetta emittente trasmesso, in data 2 dicembre 2011, nella fascia oraria 23.00-24.00, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione;

CONSIDERATO che la parte in data 4 aprile 2013 ha fatto pervenire memorie difensive, entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione, con le quali ha dichiarato che il superamento del limite di affollamento è dovuto al mal funzionamento del sistema *play out*, che ha mancato l’inserimento di un programma con la conseguente trasmissione di pubblicità in misura eccedente al programmato;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, in data 12 aprile 2013, alla luce di quanto dichiarato dal legale rappresentante, nell’affermare che, anche in presenza di errore tecnico, ricade comunque sull’esercente l’attività televisiva la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, ha ravvisato di “*formulare proposta di sanzione*” sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. f), punto 1 All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS ai fini del presente regolamento si intende per “fornitore di servizi di media a carattere comunitario”: il fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale, che si impegna a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la Società Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Società Cooperativa, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale “Sesta Rete”, ha violato il limite di affollamento orario, trasmettendo, in data 2 dicembre 2011, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, e che le argomentazioni difensive proposte sono prive di pregio in quanto la valenza tipicamente promozionale degli *spot* contestati li fa ascrivere senza dubbio alla categoria della “pubblicità” e ciò comporta il superamento dei limiti quantitativi alla diffusione di messaggi pubblicitari da parte dei fornitori di servizi di media a carattere comunitario;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Toscana;

RITENUTO che il comportamento della Società Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Società Cooperativa, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale “Sesta Rete”, avente sede in Pontassieve (FI), Via del

Capitano, 20/C, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. f), punto 1, All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che il limite di affollamento orario è stato superato a causa di problemi tecnici da parte dell'emittente in una sola fascia oraria, nel corso di un'unica giornata di programmazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione ha documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*: le stesse in considerazione dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione per la fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio, per la violazione dell'articolo 1, comma 1, lett. f), punto 1), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS sulla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. f), punto 1), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS, nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 1, lett. b) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Società Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana Società Cooperativa, fornitore del servizio di media audiovisivo a carattere comunitario in tecnica digitale "Sesta Rete", avente sede in Pontassieve (FI), Via del Capitano, 20/C, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. f), punto 1), All. A) del Regolamento di cui alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 76/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 76/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. 1) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani